

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
G. GIUSTI SINOPOLI - AGIRA

09 MAR, 2020

PROT. 1317 / 1-1



**CITTÀ DI AGIRA**

94011 ( Provincia Regionale di Enna)

### *Il Sindaco*

Ordinanza n. 8 del 8.03.2020

**Oggetto: misure urgenti per il contrasto alla diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio comunale.**

#### IL SINDACO

**PRESO ATTO** del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, da intendersi qui integralmente richiamato e riportato, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Virus;

**PRESO ATTO** della nota della Prefettura di Enna prot. n. 8378 del 08/03/2020, acquisita al protocollo dell'Ente n. 5076/2020 del 08/03/2020;

**Considerati** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale che hanno imposto la necessità di adottare azioni contenitive che assumano carattere di uniformità in tutto il territorio nazionale, determinando il Presidente del Consiglio dei Ministri a disporre ulteriori nuove misure nella giornata dell'08 marzo 2020;

**Considerato** che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento del territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi della normativa di igiene e sanità

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i;

Rilevata l'urgente necessità disporre in essere, anche per il territorio di competenza di questo Comune, misure urgenti per il contenimento della predetta epidemia

## ORDINA E FA OBBLIGO

**a tutti gli individui che fanno ingresso in Agira con decorrenza dalla data dell'08/03/2020 provenienti dalle zone rosse e precisamente dalla Regione Lombardia e dalle Provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro ed Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti ed Alessandria, di :**

- comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra o all'operatore di sanità pubblica dell'ASP di Agira;
- Di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
- osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra o l'operatore dell'ASP per ogni conseguente determinazione;

## ORDINA

### La sospensione:

- a) dei congressi, riunioni, meeting e degli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- b) delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- c) delle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, **con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;**
- d) dell'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- e) degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- f) fino al 15 marzo 2020 dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole

guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;

#### **DISPONE CHE:**

- l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

#### **Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;**

- Il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

- E' consentito lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, **con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;**

- E' fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli precedenti, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

#### **Raccomanda**

- a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

#### **ORDINA altresì**

- la sanificazione dei mezzi del trasporto urbano, degli uffici comunali e delle scuole, demandando per i relativi adempimenti il Dirigente del IV Settore tecnico dell'Ente;

- chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente ordinanza, abbia fatto ingresso in Agira dopo aver soggiornato nella zona rossa deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale o al pediatra o all'ASP competente.

#### **AVVERTE INOLTRE**

Di prendere visione delle misure igienico-sanitarie precauzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 e di attenersi alle stesse.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online per giorni 60 (sessanta).

### **DISPONE altresì**

che il presente atto entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Agira e ha validità fino alla sua revoca.

Che la presente ordinanza venga comunicata a tutti gli istituti scolastici, pubblici e privati, di ogni ordine e grado, presenti nel territorio del Comune di Agira nonché all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Enna, alla Stazione dei Carabinieri di Agira, al Comando della P.M. del Comune di Agira, al Dirigente del IV Settore Tecnico e di darne la più ampia diffusione agli esercizi commerciali e a tutte le attività in genere;

### **AVVERTE**

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla legge n. 1034/1971; entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. n. 1199/1971.

*Dalla Residenza Municipale, Agira li 08.03.2020*

**Il Sindaco**

**On.le Avv. Maria Geatana Greco**

